

COOPERATIVA SOCIALE SCUOLA VIVA Società Cooperativa
Via Pistoiese 584
59100 - Prato

Prato li' 28.01.2005

28
Direzione Provinciale del Lavoro di Prato
Via Frà Bartolomeo 32
Tel. 0574/521011


Spett.le
Direzione Provinciale del Lavoro di PRATO
Via Frà Bartolomeo 32
59100 - Prato

Il sottoscritto ALESSANDRO PAPINI, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società COOPERATIVA SOCIALE SCUOLA VIVA Società Cooperativa, con sede in PRATO Via PISTOIESE, 584, ai sensi dell'articolo 6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142, deposita l'allegato Regolamento interno approvato dall'Assemblea dei Soci in data 31 dicembre 2004.

Il presente Regolamento è composto da una premessa e da n. 15 articoli per complessive pagine n. 8.

Il Presidente

(Papini Alessandro)



Allegato: Regolamento

COOPERATIVA SOCIALE SCUOLA VIVA Società Cooperativa

Regolamento interno ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142

Premessa

1. Il presente Regolamento interno è stato approvato dall'Assemblea della Cooperativa in data 31 dicembre 2004 ai sensi dell'articolo 6 della Legge 03/04/2001 n. 142 ed entra in vigore dal giorno 01/01/2005.

Potrà essere modificato con delibera dell'Assemblea ordinaria dei Soci.

Esso sarà depositato, entro 30 giorni, presso la Direzione Provinciale del Lavoro.

2. Le disposizioni del presente Regolamento, salvo diversa indicazione, si intendono applicabili a tutte le categorie di Soci indicate all'articolo 1 ed esse si intendono complessivamente non peggiorative rispetto alla contrattazione collettiva nazionale e/o accordi collettivi eventualmente applicabili.

Articolo 1 – Tipologie di Soci lavoratori

1. I Soci lavoratori della Cooperativa:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli Organi sociali ed alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del Capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

2. Tra Socio e Cooperativa potrà essere instaurato uno dei seguenti tipi di contratto di lavoro:

- subordinato;
- formativo, finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo;

- autonomo;
- professionale;
- di collaborazione coordinata e continuativa non occasionale ;
- lavoro a progetto.

3. E' inoltre possibile la scelta di qualsiasi altro tipo di contratto di lavoro, anche di nuova introduzione nell'ordinamento italiano, purché compatibile con lo stato di Socio.

4. La Cooperativa provvederà, entro 30 giorni dall'approvazione del presente Regolamento, a confermare al Socio il tipo di contratto in essere se non si verificano variazioni, ovvero a definire un nuovo contratto di lavoro.

Articolo 2 – Modalità di individuazione del tipo di contratto

1. L'individuazione del tipo di contratto di lavoro tra Socio e Cooperativa deve essere operata in funzione del raggiungimento degli scopi della Cooperativa, tenuto conto:

- del contesto operativo dove la prestazione verrà effettuata;
- del possesso da parte del Socio delle professionalità richieste;
- del possesso da parte del Socio degli eventuali titoli e/o iscrizioni ad albi, elenchi, ordini ecc;
- delle caratteristiche, delle modalità e dell'organizzazione con cui si svolgerà il rapporto di lavoro;
- del tipo di lavoro disponibile nella Cooperativa.

Articolo 3 – CCNL applicabile ai Soci subordinati

1. Ai Soci con i quali è instaurato un contratto di lavoro subordinato, con le modalità previste dal presente Regolamento, sarà corrisposto un trattamento economico complessivo non inferiore ai minimi previsti dal CCNL "A.G.I.D.A.E. – ASSOCIAZIONE GESTORI ISTITUTI DIPENDENTI DALL'AUTORITA' ECCLESIASTICA".

In caso di impiego del Socio in più settori di attività, sarà applicabile il CCNL relativo all'attività prevalente al momento dell'avvio al lavoro.

In caso di cambio di settore si procederà alla variazione del CCNL dopo almeno 1 (uno) mesi dall'inizio della nuova attività.

Per i Soci che operano nel settore amministrativo e nei servizi generali che interessano più settori sarà applicabile, con le modalità previste dal presente

Regolamento, il CCNL: "A.G.I.D.A.E. – ASSOCIAZIONE GESTORI ISTITUTI DIPENDENTI DALL'AUTORITA' ECCLESIASTICA".

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si farà riferimento alla contrattazione citata ai commi precedenti.

3. L'interruzione del contratto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo può essere causa di esclusione da Socio e l'esclusione da Socio è causa di interruzione del rapporto di lavoro.

Articolo 4 – Normativa applicabile ai Soci non subordinati

1. Ai Soci che scelgono un rapporto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa o lavoro a progetto come previsto dalla Legge Biagi, dovranno applicarsi le disposizioni legislative, fiscali, previdenziali, assistenziali ed assicurative che disciplinano questo rapporto di lavoro.

Si applicano inoltre tutte le altre disposizioni di legge che riguardano il tipo di contratto di lavoro di cui all'art. 3, anche se entrate in vigore dopo l'emanazione del presente Regolamento.

2. La Cooperativa si impegna ad effettuare tutti gli adempimenti alla stessa affidata dalle disposizioni applicabili al tipo di lavoro instaurato e ad assumersi i relativi oneri economici.

La Cooperativa applicherà tutte le disposizioni in materia fiscale, previdenziale ed assicurativa riferibili a ogni tipologia di contratto.

3. I Soci con contratto diverso da quello subordinato possono prestare la loro attività anche presso altri committenti, previa autorizzazione scritta da parte del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità della stessa.

Articolo 5 – Trattamento economico dei Soci con un contratto di lavoro subordinato

1. Il trattamento economico complessivo dei Soci sarà rapportato alla quantità e qualità di lavoro conferito in Cooperativa.

2. Per i Soci con contratto di lavoro subordinato, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 142/2001, il trattamento economico sarà pari a quello previsto dal CCNL applicabile come definito all'articolo 3 del presente Regolamento.

L'attribuzione dei livelli di cui al CCNL avverrà in base all'effettiva capacità del Socio di svolgere le mansioni dallo stesso previste.

3. L'Assemblea, con apposita delibera, potrà definire un ulteriore trattamento economico a titolo di maggiorazione retributiva in base alle modalità stabilite dagli accordi collettivi che saranno sottoscritti a livello nazionale.

4. Costituisce inoltre parte del trattamento economico spettante al Socio la retribuzione integrativa attribuita dal Consiglio di Amministrazione a singoli Soci o categorie di Soci a titolo di superminimo, *ad personam* o altra voce retributiva, anche in relazione al particolare tipo di orario di lavoro prestato, eventualmente riassorbibile in futuri aumenti contrattuali

Tale trattamento sarà riconosciuto in base alla professionalità e all'impegno dimostrato.

5. Il Consiglio di Amministrazione è delegato a predisporre ed aggiornare una tabella contenente i trattamenti spettanti ai Soci in base ai criteri stabiliti dal presente articolo.

Articolo 6 – Trattamento economico dei Soci con contratto di lavoro non subordinato

1. Il trattamento economico dei Soci sarà rapportato alla quantità e qualità di lavoro conferito in Cooperativa e secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge, dalle tabelle professionali, dagli accordi collettivi ove esistenti, dagli usi e consuetudini, tenuto conto dei costi diretti e indiretti sostenuti dalla Cooperativa, ed in ogni caso da quanto concordato per iscritto con il Socio stesso.

Articolo 7 – Ristorno

1. In sede di approvazione del bilancio di esercizio l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare l'erogazione di ristorni, in misura e modalità da determinare, nel rispetto dello Statuto sociale e della normativa vigente, con riferimento ai trattamenti economici complessivi di cui agli artt. 5 (Soci subordinati) e 6 (Soci non subordinati).

2. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'Assemblea, mediante:
- integrazioni dei compensi;

- aumento gratuito del Capitale sociale;
- distribuzione gratuita di quote di partecipazione alla Cooperativa.

Articolo 8 – Situazione di crisi aziendale

1. Qualora si verifichi una grave crisi aziendale dovuta a contrazione dell'attività, crisi settoriali e/o di mercato, problemi finanziari, mancato incasso di crediti o altri motivi di analoga gravità, il Consiglio di Amministrazione informerà tempestivamente l'Assemblea dei Soci, predisponendo le proposte per affrontare la situazione.
2. L'Assemblea potrà deliberare un piano di intervento che, per quanto possibile, salvaguardi i livelli occupazionali, utilizzando in primo luogo gli strumenti a sostegno del reddito previsti dalla legislazione.
3. Durante il periodo di crisi aziendale non sarà comunque possibile effettuare il ristorno di cui all'articolo 7 e non potranno essere distribuiti eventuali utili. Il piano di intervento potrà prevedere forme di apporto economico, anche sotto forma di lavoro non retribuito, e/o la riduzione del trattamento economico.
4. Ai fini di cui al presente articolo, il Consiglio di Amministrazione potrà comunque tenere presenti situazioni comprovate di grave difficoltà economica.

Articolo 9 – Distribuzione del lavoro

1. La Cooperativa provvede, tramite la propria organizzazione, all'acquisizione del lavoro ed alla relativa redistribuzione ad ogni Socio in base alle mansioni assegnate, alla professionalità posseduta, al grado di responsabilità acquisita ed al tipo di contratto in essere.
Tale ripartizione dovrà essere effettuata, in base ai criteri di cui al presente comma, con la massima equità.
La Cooperativa si adopererà per favorire, compatibilmente con le esigenze di servizio, il massimo di lavoro possibile per i Soci, privilegiando l'occupazione di quelli le cui capacità professionali siano maggiormente rispondenti alle richieste della committenza o del lavoro.
Gli stessi criteri saranno utilizzati al momento dell'ammissione al lavoro nel caso in cui il numero dei Soci in attesa di lavoro sia superiore ai posti disponibili.

2. A seguito di riduzione o mancanza momentanea di lavoro, si può comunque verificare il caso, senza che da questo derivi alcun onere per la Cooperativa, di Soci ammessi che non possono esercitare la loro attività per mancanza di lavoro o possono esercitarla soltanto a orario ridotto.

Se questo è compatibile con la natura del lavoro e con le esigenze della Cooperativa e del Socio è possibile stipulare contratti di tipo subordinato a tempo parziale e/o a tempo determinato e/o di lavoro ripartito.

3. Le norme di cui al presente articolo sono applicabili a tutti i Soci indipendentemente dal tipo di contratto in essere, anche in caso di rapporto subordinato a tempo parziale.

In tale ipotesi, i trattamenti contributivi si intendono riproporzionati in funzione della ridotta attività lavorativa.

In quest'ultimo caso la Cooperativa non potrà comunque richiedere prestazioni eccedenti rispetto a quelle previste dalla vigente legislazione e dal CCNL senza il consenso del Socio, fatto salvo quanto previsto dalla legge 142/2001 (deliberazioni nell'ambito di un piano di crisi aziendale).

4. Se non è possibile assicurare al Socio il lavoro secondo la tipologia contrattuale concordata, ed il Socio non è disponibile ad attivare un tipo di rapporto di lavoro diverso, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera d) della Legge 142/2001, il rapporto di lavoro col Socio sarà sospeso, senza diritto alla remunerazione, in attesa di poter offrire allo stesso una opportunità di lavoro idonea.

Articolo 10 – Risoluzione dei contratti

I contratti di lavoro subordinato si risolvono, in aggiunta a quanto previsto dal CCNL applicato per la parte economica, in caso di esclusione, recesso o decadenza, per qualsiasi ragione o causa.

Articolo 11 – Ammissione di Soci lavoratori

1. L'ammissione al lavoro verrà comunicata al lavoratore, che vi dovrà aderire a norma dell'art. 1 della L. 142/2001, in forma scritta, attenendosi a quanto disposto dal presente Regolamento.

2. In caso di contratto di tipo subordinato saranno indicati tutti gli elementi previsti dalle disposizioni di legge vigenti.

3. Per tutti gli altri tipi sarà stipulato un apposito contratto in base alle norme specifiche del rapporto di lavoro, contenente tutti gli elementi necessari per il regolare conferimento del lavoro.

4. Il Socio dovrà consegnare la documentazione necessaria per lo svolgimento del contratto di lavoro.

Il Consiglio di Amministrazione è delegato a predisporre, per ogni tipo di contratto, l'elenco dei documenti richiesti.

Il Socio è inoltre tenuto a comunicare tempestivamente tutte le successive variazioni.

5. Il trattamento dei dati personali verrà attuato nel rispetto delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 196/2003 (codice della privacy).

Articolo 12 – Partecipazione

1. Tutti i Soci hanno uguali diritti ed uguali doveri, indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro instaurato.

Ogni Socio deve attenersi alle delibere degli Organi Sociali della Cooperativa.

Nella Cooperativa sono vietate discriminazioni tra i Soci.

2. Ogni Socio ha diritto di criticare l'opera della Cooperativa motivando la critica in forma scritta, in modo costruttivo.

E' fatto divieto ai Soci di discutere sui luoghi di lavoro, in particolare in presenza di terzi, di problematiche organizzative e/o aziendali.

Eventuali richieste di chiarimenti o interventi devono pervenire, tramite gli uffici preposti, al Consiglio di Amministrazione.

3. Tutti i Soci sono tenuti a partecipare alle riunioni e alle assemblee indette dal Consiglio di Amministrazione.

Sono altresì tenuti al segreto, per cui, tutte le decisioni ed i fatti della Cooperativa non devono essere comunicati all'esterno ed a terzi.

4. Chiunque opera all'interno della Cooperativa è invitato a compiere opera di promozione e pubblicità, ed è tenuto a informare il Consiglio di Amministrazione di ogni atto contrario agli interessi della Cooperativa.

Articolo 13 – Organizzazione del lavoro

1. Ogni Socio è tenuto ad operare nel rispetto delle disposizioni regolatrici del tipo di rapporto di lavoro concordato.
2. Il lavoro dei Soci con contratto subordinato viene organizzato e diretto dai responsabili di funzione, direzione, squadra ecc. che curano, quando necessario, i rapporti esterni e tra Socio e direzione.
Il Socio con contratto di lavoro subordinato è tenuto a presentarsi sul posto di lavoro cui è destinato e a rispettare gli orari di lavoro.
3. Il lavoro degli altri Soci si svolgerà in base a quanto stabilito dal contratto individuale in collaborazione e/o in coordinamento con le strutture della Cooperativa.
4. I Soci dovranno essere informati circa l'assetto organizzativo, l'organigramma aziendale e le scelte di importanza particolare della Cooperativa.

Articolo 14 – Retribuzioni e compensi

1. Le retribuzioni ai Soci con contratto di lavoro subordinato saranno erogate di norma secondo quanto previsto dal CCNL.
2. I compensi per gli altri Soci saranno erogati in base a quanto previsto dal contratto individuale.
3. La corresponsione delle remunerazioni è comunque vincolata alle disponibilità finanziarie della Cooperativa.
Se per fatti contingenti non fosse possibile pagare le remunerazioni alle scadenze previste, la Cooperativa informerà tempestivamente i Soci.
Eventuali acconti saranno calcolati in proporzione al credito del Socio.

Articolo 15 – Norme finali

Per quanto non previsto dal presente Regolamento occorrerà rifarsi allo Statuto, alle delibere degli Organi sociali, alle disposizioni di legge, oltre che agli accordi collettivi applicabili.